

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

TREVISO – Via Verdi 18
TEL. 0422 5596 + 21-12-10-20-19 - FAX 0422 559618
SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. n. 1086

Treviso, lì 08/07/2014

CIRCOLARE N. 15/2014

A tutti gli Avvocati
Loro sedi

A tutti i Praticanti Abilitati
Loro sedi

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

Oggetto: Processo civile telematico e D.L. 90/2014 “Semplificazione e trasparenza”

Gentili Colleghi,

il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (in vigore dal 25.06.2014) detta numerose disposizioni dirette ad incidere sull'efficienza del processo nonché a disciplinare taluni aspetti relativi al regime di obbligatorietà ed efficacia del processo civile telematico (PCT).

Analizziamo le disposizioni di immediato impatto sul PCT, contenute nel Titolo IV (*Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico*), Capo II (*Disposizioni per garantire l'effettività del processo civile telematico*).

1. Entrata in vigore PCT (art. 44)

L'art. 44 del D.L. Semplificazione e Trasparenza (*Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali*) interviene sui tempi di entrata in vigore del processo civile telematico (D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni in L. n. 221/2012).

In particolare il **deposito telematico** degli **atti diversi da quelli introduttivi** per i processi (tutti i registri) di competenza del **Tribunale ordinario**:

- a) è **obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014** per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione «iniziati» a partire da tale data (il momento della pendenza va individuato ai sensi dell'art. 39 c.p.c.);
- b) è **obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2014** per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione già pendenti al 30 giugno 2014;
- c) per questi ultimi, tuttavia, il deposito telematico di atti e documenti è **comunque possibile** da subito.

Rimane ferma l'obbligatorietà al 30 giugno 2014 per il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 16-bis, comma 4 del D.L. n. 179 del 2012 che si riporta: «*per il procedimento davanti al Tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo **esclusivamente** con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*».

Con successivi decreti ministeriali il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, **potrà individuare i Tribunali nei quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili pendenti alla data del 30 giugno 2014** anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti.

La definitiva entrata in vigore delle previsioni obbligatorie è fissata per il 31 dicembre 2014.

Ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a, l'obbligo di deposito telematico **non si applica ai difensori dipendenti delle PA** per la difesa in giudizio personale delle medesime.

2. I procedimenti in Corte d'Appello (art. 44, comma 2, lett. c)

Il comma 9-ter inserito nell'art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 prescrive «**a decorrere dal 30 giugno 2015**» l'obbligatorietà dell'utilizzo delle forme del PCT anche «*nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte di appello*» con riferimento al «*deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite*».

Con successivi decreti ministeriali il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, **potrà individuare le Corti d'Appello nelle quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015** anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti.

3. Momento di perfezionamento del deposito telematico (art. 51, comma 2)

L'art. 51 D.L. Semplificazione e Trasparenza (*Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica*) individua come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici quello indicato dalla **Ricevuta di avvenuta consegna** (la seconda PEC). In particolare, si aggiunge al comma 7 dell'art. 16-bis del D.L. n. 179/2012 la previsione secondo la quale «*il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata **entro la fine del giorno di scadenza** (ore 23.59'.59") e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma del codice di procedura civile [...]*»).

Il medesimo comma dispone, infine, che per i messaggi di posta elettronica di dimensioni esorbitanti è possibile effettuare un **invio multiplo** che si intende tempestivo ove eseguito «*entro la fine del giorno di scadenza*».

4. Istituzione di un domicilio digitale (art. 52, comma 1, lett. b)

L'art. 52, comma 1, lettera *b*) introduce l'art. 16-*sexies* al D.L. n. 79/2012, *Domicilio digitale*, il quale – ferme restando le disposizioni specifiche per il ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.) – rende residuale la notificazione in cancelleria, individuando come regola generale per le notificazioni ad istanza di parte degli atti in materia civile al difensore quella «*presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti: INIPEC) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE) gestito dal Ministero della giustizia*».

5. Copie informatiche (art. 52, comma 1, lett. a)

L'art. 52, comma 1, lett. *a*) del D.L. Semplificazione e Trasparenza (*Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice*) introduce il comma 9-*bis* all'art. 16-*bis* del D.L. 179/2012.

Ivi in primo luogo si stabilisce il **principio di equivalenza** tra «*copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti*» ai quali si applica il PCT e i relativi originali, «**anche se prive della firma digitale del cancelliere**».

In secondo luogo, con previsione specificamente dedicata al PCT, si stabilisce che «**il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale**» possano estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti in parola, ed **attestare** «*la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico*». Dunque viene attribuita la facoltà agli avvocati di estrarre copie di atti contenuti nel fascicolo elettronico (esclusi i provvedimenti giurisdizionali «*che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice*»), attestarne la conformità e provvedere poi al loro uso, ad esempio ai fini della notifica, sia via PEC (dove non serve più all'Avvocato l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine) che in proprio via Posta o a mani, che a mezzo Ufficiale giudiziario.

Vi daremo istruzioni precise, non appena il decreto verrà convertito in legge, sulle modalità di estrazione delle copie analogiche o informatiche e sulla apposizione della formula esecutiva sui decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi. Per il momento continuiamo a chiedere le copie in cancelleria.

Di conseguenza le modifiche al T.U. sulle spese di giustizia, volte a disporre **l'esenzione dal diritto di copia** (comma 2) per le copie analogiche o informatiche estratte dagli avvocati. Tutti gli atti del PCT, proprio perché si presentano in formato digitale (e firmati digitalmente) e sono inseriti nel relativo sistema di gestione, risultano esentati dall'incombente del pagamento dei diritti di copia, rappresentando duplicati digitali del documento originale. Esenzione che si estende, in caso di notifica via PEC, alla marca da bollo per i diritti di notifica.

Venuti meno i predetti diritti di copia, è stato dall'altra parte **umentato** il Contributo Unificato.

6. Disposizioni di modifica del CPC in relazione alle previsioni del PCT.

L'art. 45 introduce modifiche al codice di procedura civile in materia di atti processuali che incidono o sono rese necessarie dalla gestione telematica del contenzioso civile.

Questo articolo (*Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto degli atti di parte, di sottoscrizione del processo verbale e della sentenza*) risolve il problema della **sottoscrizione del verbale d'udienza** redatto in modalità informatica da parte del testimone e del consulente tecnico. La norma da un lato modifica il secondo comma dell'art. 207 c.p.c. (**Processo verbale dell'assunzione [dei mezzi di prova]**), prevedendo che l'unica sottoscrizione necessaria è quella del cancelliere il quale nel caso di «*altri intervenuti*» all'udienza, dà ai medesimi «*lettura del processo verbale*». Analogamente si dispone all'art. 126 c.p.c. (*Contenuto del processo verbale*). Con modifica apportata all'art. 133, comma 2 c.p.c. (*Pubblicazione e comunicazione della sentenza*), il biglietto di cancelleria con il quale il cancelliere dà atto alle parti del deposito della sentenza è destinato a contenere l'intero testo della medesima e non più soltanto il dispositivo.

7. Il PCT nel processo amministrativo e tributario.

Il PCT si pone quale modello a vocazione generale. Con tempi e modalità diverse, difatti, le forme del processo digitale vengono estese al **processo amministrativo** (art. 38 che dispone che entro 60 gg. venga data attuazione alla previsione dell'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) e a quello **tributario** (art. 49).

È stato approvato in data 03.07.2014 il **Protocollo PCT** a livello distrettuale, che è diffuso nei siti internet degli Ordini e dei Tribunali del Distretto e della Corte d'Appello, di cui Vi consigliamo attenta lettura. Illustra le linee guida sull'interpretazione delle norme e sulle prassi del PCT, fornisce indicazioni importanti su problemi pratici quotidiani (ad esempio le modalità di accesso al fascicolo telematico di controparte prima della costituzione in giudizio; la necessità di dimettere nel giudizio di opposizione, quale documento allegato alla Comparsa di costituzione e risposta, il fascicolo del procedimento monitorio telematico; così come nella fase di reclamo dei procedimenti cautelari è opportuno dimettere quale documento allegato il fascicolo del procedimento cautelare reclamato se in quella fase sono stati eseguiti dei depositi telematici).

Cordiali saluti

Il Consigliere delegato
Avv. Andrea Groppo

Il Presidente
Avv. Paolo De Girolami